Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea

Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz

CROCSIT

Procedura amichevole secondo il diritto interno svizzero e politica svizzera sulla clausola arbitrale

La cooperazione fiscale amministrativa tra Italia e Svizzera: dallo scambio di informazioni alle procedure amichevoli internazionali

15 ottobre 2026, ore 14.00-17.30

Aula Magna – Via Ravasi 2, Varese

Samuele Vorpe, Professore ordinario SUPSI in diritto tributario

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

Indice

1. Introduzione

2. I lineamenti della procedura amichevole

3. L'attuazione della procedura amichevole secondo il diritto svizzero

4. I lineamenti della clausola arbitrale

5. Conclusioni

Introduzione

Introduzione

Estensione assistenza amministrativa

- Il 13 marzo 2009 vi è stata la storica decisione del Consiglio federale di adeguare la politica di assistenza amministrativa della Svizzera agli standard di trasparenza fiscale stabiliti dall'OCSE
  - art. 26 Modello OCSE + Accordi TIEA
  - scambio di informazioni su richiesta per la corretta applicazione del diritto interno dello Stato contraente → non è più necessario un reato fiscale per ottenere assistenza

E poi?

- Nella rinegoziazione delle CDI per concedere assistenza amministrativa, la Svizzera ha perseguito anche l'introduzione di clausole arbitrali
- La Svizzera ha negoziato clausole arbitrali in numerose CDI. Quella con l'Italia non contiene tuttavia ancora una clausola arbitrale

Clausola arbitrale

- La finalità è quella di risolvere le questioni di imposizione non conforme alla CDI ammissibili all'arbitrato, rimaste irrisolte nella procedura amichevole

L'avvio della procedura amichevole

I lineamenti della procedura amichevole

Procedura in senso «stretto»

art. 25 par. 1 Modello OCSE
art. 26 par. 1 CDI CH-ITA

- Quando una persona (Modello OCSE) / un residente (CDI CH-ITA) ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della CDI
- Indipendentemente dai ricorsi dinnanzi al giudice nazionale, la persona può sottoporre il caso all'autorità competente **(*)**
  - Modello OCSE: di uno dei due Stati contraenti
  - CDI CH-ITA: dello Stato di cui è residente oppure dello Stato di cui possiede la nazionalità per i casi di discriminazione (art. 25 par. 1 CDI CH-ITA)
- Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notificazione della misura che determina un'imposizione non conforme alla CDI

Procedura in senso «lato»

art. 25 par. 3 Modello OCSE
art. 26 par. 3 CDI CH-ITA

- Quando le autorità competenti riscontrano delle difficoltà o dei dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della CDI oppure quando desiderano eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla CDI
- Chiarimento dei dubbi sull'interpretazione o sull'applicazione della CDI e consultazione sui casi di doppia imposizione non previsti. Esempio storico: accordo CH–ITA del 28 novembre 2023 sul telelavoro dei frontalieri

(*) per l'imposizione italiana non conforme alla CDI è prevista la previa instaurazione del contenzioso nazionale (lett. *e* del Protocollo aggiuntivo)

Le ipotesi che possono dar luogo alla procedura amichevole

I lineamenti della procedura amichevole

1. • Una diversa qualificazione del reddito da parte dello Stato della fonte e di quello di residenza
2. • Una diversa valutazione in relazione all'esistenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte
3. • Una diversa interpretazione di determinate disposizioni della CDI da parte dello Stato di residenza e dello Stato della fonte
4. • Prezzi di trasferimento tra società appartenenti allo stesso gruppo
5. • Assoggettamento ad un regime fiscale discriminatorio a causa della nazionalità (divieto di discriminazione)
6. Conflitto di residenza fiscale: entrambi gli Stati considerano residente la stessa persona

La procedura riguarda l'imposizione non conforme alla CDI, anche se la doppia imposizione non si è ancora verificata

I limiti della procedura amichevole

I lineamenti della procedura amichevole

Pactum de negotiando art. 25 par. 2 Modello OCSE art. 26 par. 2 CDI CH-ITA	• Obbligo di negoziare, senza obbligo di risultato • L'autorità competente «farà del suo meglio» per risolvere il caso
Coinvolgimento del contribuente	• Poco coinvolto nella controversia fiscale che avviene esclusivamente tra le autorità competenti • Resoconto sullo stato dei lavori • Il contribuente non partecipa alla fase interstatale e riceve informazioni nei limiti consentiti dalla CDI
Durata	• Le autorità competenti non hanno alcun obbligo di raggiungere un accordo entro un determinato periodo di tempo laddove non è prevista una clausola arbitrale • Nelle CDI senza una clausola arbitrale manca, infatti, un termine vincolante per raggiungere l'accordo sul singolo caso → situazione di incertezza

La Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

LECF	• Costituisce una base legale di diritto interno per l'applicazione delle CDI • Entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (in sostituzione del Decreto federale del 22 giugno 1951)
Procedura prevista	• La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l'autorità competente (art. 3) • La richiesta deve contenere le conclusioni, con le relative motivazioni, e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 5). È gratuita (artt. 8 e 17) • Nella fase interstatale il richiedente non ha qualità di parte. Egli riceve informazioni nei limiti della CDI ed è tenuto a collaborare (artt. 6 e 12 cpvv. 1 e 2) • SFI può rifiutarsi di avviare la procedura amichevole se ritiene che la CDI sia applicata correttamente dai due Stati (*) • Se riguarda l'imposizione in Svizzera, la SFI offre alle autorità fiscali competenti l'opportunità di esprimere un parere (art. 10 cpv. 2) • Chiusura della procedura amichevole avviene attraverso un accordo tra SFI e autorità competente estera (art. 14 cpv. 1) • Nessun ricorso ammesso contro l'accordo ottenuto tra le parti (art. 14 cpv. 2) • Nella misura in cui l'accordo deve essere attuato in Svizzera, è necessario il consenso della persona interessata. Il consenso comporta la rinuncia ai rimedi giuridici relativi all'oggetto dell'accordo e il ritiro di quelli già interposti (art. 15). Se il contribuente nega il consenso, non si attua l'accordo amichevole

(*) I motivi di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 7 LECF sono le condizioni convenzionali non soddisfatte, la richiesta carente non sanata e la mancata collaborazione

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea

Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz

CROCSIT

Il modulo per la richiesta di una procedura amichevole

L'attuazione della procedura amichevole secondo il diritto svizzero

Modulo generale

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération Suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Modulo per la richiesta di una procedura amichevole (eccetto prezzi di trasferimento)

RICHIEDENTE

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____

INFORMAZIONI FISCALI

Anni fiscali interessati _____

Altro Stato interessato _____

Autorità fiscale svizzera interessata (se applicabile) _____

Ci sono attualmente delle procedure giudiziarie in corso in Svizzera su questo caso? (Si / No) _____

Avete depositato la domanda di procedura amichevole anche nell'altro Stato? (Si / No) _____

Se si, quando avete fatto la domanda (gg/mm/aaaa) _____

I documenti necessari, previsti al ch. 4.3, let. a) a m) del Promemoria sulla procedura amichevole sono stati forniti al SFI? (Si / No) _____

In caso di risposta negativa, spiegare per favore brevemente le ragioni

DÉCLARATION JURIDIQUE

La persona che firma conferma che tutte le informazioni e tutti i documenti contenuti nella domanda di procedura amichevole sono corretti e che collaborerà con l'autorità competente fornendo con diligenza qualsiasi altra informazione o qualsiasi altro documento richiesto.

Data _____ Firma _____

Vi preghiamo di volerci ritornare il presente formulario debitamente compilato via email a dba@sif.admin.ch oppure con lettera alle Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Sezione questioni fiscali bilaterali e convenzioni contro le doppie imposizioni, Bundesgasse 3, 3003 Berna

MAP/APA sui prezzi di trasferimento

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération Suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

State Secretariat for International Finance SIF

Filing Request for Mutual Agreement Procedures (MAP) / Advance Pricing Agreements (APA) regarding Transfer Pricing

APPLICANT

Swiss Entity(ies) and/or PE(s), Person(s) involved | Adress(es) | Canton

Foreign Entity(ies) and/or PE(s), Person(s) involved | Country of residence

Related Industry -

TAX INFORMATION

Request for (MAP/APA/ protective MAP*) - Date (dd/mm/yyyy)

Did you file the MAP/APA in another jurisdictions? If yes, when and where?

If MAP, which country made the initial adjustment?

If MAP, initial income adjustment in local currency.

Financial years concerned for MAP | Financial years concerned for APA

Are there any legal remedies regarding the case pending in Switzerland (Yes / No) -

Please carefully review the list regarding required documents on the SIF website link website

Have the required documents according to cipher 6, letters a to m of the fact sheet on the mutual agreement procedure been, made available to the SIF (Yes / No) -

If no, please briefly explain

* MAP request submitted in order to saveguarde applicable time limits. However, no actions is expected from the Swiss CA until further notice.

GENERAL COMMENTS

LEGAL MATTERS

The signatory confirms that all information and all documents in the mutual agreement procedure request are accurate and that he/she will assist the competent authority by diligently supplying any other pieces of information or any other document required by the authority.

Date _____ Signature of authorized representative _____

Please send the duly completed form directly via email to transferpricing@sif.admin.ch or via letter mail to the State Secretariat for international finance, Section for Transfer Pricing, Bundesgasse 3, 3003 Bern

The State Secretariat for International finance (SIF), Bundesgasse 3, 3003 Bern, Switzerland collects personal data of persons (persons concerned), who are subject to a mutual agreement procedure according to the Conventions for the avoidance of double taxation concluded by Switzerland. SIF stores, transforms and uses this personal data, as far as it is necessary for conducting the mutual agreement procedure, in connection with this, personal data can be transferred to the Swiss or foreign tax administrations concerned with the concrete case, who may only use the personal data for tax purposes in accordance with the principle of speciality. The persons concerned may request from SIF in writing information on the personal data used.

Le modifiche del 2008 al Modello OCSE

I lineamenti della clausola arbitrale

Principale modifica art. 25 par. 5 Modello OCSE	• Introduzione del paragrafo 5 dell'art. 25 con l'aggiornamento del Modello OCSE adottato dal Consiglio OCSE il 17 luglio 2008
Procedura amichevole «completata»	• Introduzione di una clausola d'arbitrato che prevede la possibilità di ottenere una soluzione conforme alla CDI dopo aver avviato la procedura amichevole • Istituzione di un tribunale arbitrale
Modalità	• Testo del Modello OCSE 2008: arbitrato su richiesta scritta dopo due anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato, se le questioni restano irrisolte • Testo del Modello OCSE 2017: il termine biennale decorre dalla data in cui tutte le informazioni richieste per esaminare il caso sono state fornite a entrambe le autorità competenti

art. 25 par. 5 Modello OCSE versione 2017 (traduzione italiana non ufficiale)

5. Laddove

a) in applicazione del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per questa persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per esaminare il caso sono state fornite a entrambe le autorità competenti,

le questioni irrisolte derivanti dal caso devono essere sottoposte ad arbitrato se la persona lo richiede per iscritto. Tali questioni non possono tuttavia essere sottoposte ad arbitrato se su di esse è già stata pronunciata una decisione da un tribunale giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e deve essere attuato indipendentemente dai termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione del presente paragrafo.

La clausola arbitrale quale prolungamento della procedura amichevole

I lineamenti della clausola arbitrale

Lo strumento della clausola arbitrale	• Costituisce una fase integrativa della procedura amichevole • Costituisce un'estensione della procedura amichevole per eliminare una tassazione non conforme alla CDI
Quando si può richiedere?	• Si può attivare la procedura arbitrale solo quando le autorità competenti non trovano un accordo, quando, decorso il periodo previsto dalla CDI, restano questioni irrisolte. Durata, decorrenza e sospensioni dipendono dalla CDI applicabile
Chi la deve richiedere?	• Di regola, è il contribuente a doverla richiedere e non necessita di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti, salvo eccezioni con alcuni Stati
Quando non la si può richiedere?	• Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo amichevole, anche se il contribuente non lo ritiene soddisfacente • Quando una decisione di un tribunale nazionale è già stata emessa

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: regole standard

I lineamenti della clausola arbitrale

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Avvio della procedura	Periodo amichevole	Campo di applicazione	Efficacia della decisione arbitrale
Austria, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Kazakistan, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Ucraina, Uruguay	Su richiesta del contribuente	Tre anni	Campo generale della CDI	Vincolante per gli Stati, salvo rifiuto dell'accordo amichevole attuativo
Cipro, Malta per effetto della clausola della nazione più favorita				

Il periodo riguarda la fase amichevole. Decorrenza e sospensioni dipendono dalla CDI
Irlanda: è prevista la richiesta scritta. L'accordo non viene attuato se i procedimenti pendenti non vengono ritirati o definitivamente chiusi entro 60 giorni dalla notificazione
Cipro e Malta: l'attivazione automatica della clausola della nazione più favorita richiede comunque la richiesta del contribuente per il singolo arbitrato

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: soluzione alternativa entro sei mesi

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Avvio della procedura	Periodo amichevole	Campo di applicazione	Efficacia della decisione arbitrale
Albania, Australia, Bahrein, Danimarca, Estonia, Giordania, Islanda, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Pakistan, Slovacchia, Slovenia, Ungheria	Su richiesta del contribuente	Tre anni	Campo generale della CDI	Vincolante, salvo rifiuto dell'accordo attuativo o diversa soluzione concordata con le persone interessate entro sei mesi (con il Belgio non è richiesto il consenso delle persone interessate)
Norvegia		Tre anni	CDI, con esclusioni specifiche (art. 25 par. 6)	
Belgio		Due anni	Campo generale della CDI	
Svezia		Quattro anni		

La diversa soluzione richiede l'accordo delle autorità e delle persone interessate (salvo il Belgio) entro sei mesi dalla notifica del lodo
Norvegia: esclusi, fra l'altro, determinati casi di abuso e di beni immateriali di difficile valutazione.

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: limiti o condizioni specifiche

I lineamenti della clausola arbitrale

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Avvio della procedura	Periodo amichevole	Campo di applicazione	Efficacia della decisione arbitrale
Francia	Su richiesta dell'impresa, alle condizioni CDI	Tre anni	art. 9 e questioni di stabile organizzazione (artt. 5 e 7)	Vincolante per gli Stati
Spagna	Su richiesta del contribuente, alle condizioni CDI		Campo generale della CDI	Vincolante per gli Stati, salvo rifiuto dell'accordo amichevole attuativo
Germania	Su richiesta scritta, alle condizioni CDI		CDI, alle condizioni dell'art. 26 parr. 5-6	Vincolante. Accettazione dell'accordo attuativo entro 60 giorni
Giappone			CDI, escluse doppia residenza societaria e talune rettifiche di beni immateriali difficili da valutare	Vincolante per gli Stati, salvo rifiuto dell'accordo amichevole attuativo

Francia e Spagna: esclusione se è ancora possibile adire i giudici sulle medesime questioni o se esiste già una decisione
Germania: le autorità possono fissare un termine per la richiesta. Testo aggiornato dal protocollo in vigore dal 27 novembre 2025

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: avvio automatico o su richiesta di un'autorità

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Avvio della procedura	Periodo amichevole	Campo di applicazione	Efficacia della decisione arbitrale
Stati Uniti d'America	Automatica, alle condizioni CDI	Due anni	CDI, alle condizioni dell'art. 25 parr. 6-7	Vincolante per gli Stati, salvo rifiuto dell'accordo amichevole attuativo
Canada			Questioni di fatto degli artt. 5, 7 e 9 e altre concordate	
Sudafrica	Su richiesta di un'autorità, con consenso scritto del contribuente	Tre anni	Campo generale della CDI	Vincolante per entrambi gli Stati e per le persone interessate, previo loro impegno scritto
Zambia	Su richiesta di una delle autorità, con notifica al contribuente			Vincolante, salvo rifiuto dell'accordo attuativo o diversa soluzione fra autorità entro sei mesi

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: clausole condizionate e impegni di negoziazione

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Clausola	Particolarità
Bulgaria, Romania	Clausola della nazione più favorita con inserimento automatico condizionato	Arbitrato subordinato all'evento del protocollo
Etiopia		
Arabia Saudita, Cechia, Corea del Sud, Messico, Perù, Russia	Clausola della nazione più favorita con avvio di negoziati	Introduzione dell'arbitrato con uno Stato terzo, secondo le condizioni del protocollo
Argentina	Consultazioni su una futura clausola arbitrale	Consultazioni se cambia la politica argentina sull'arbitrato. L'inserimento richiede un protocollo di modifica
Portogallo	Facoltà di consultazione	Le autorità possono consultarsi se il Portogallo introduce l'arbitrato con uno Stato terzo. Nessun inserimento automatico

La clausola arbitrale nelle CDI stipulate dalla Svizzera: testi firmati non ancora in vigore

Stato al 9 ottobre 2026

Stato	Strumento firmato	Previsione sull'arbitrato
Finlandia	Protocollo del 28 maggio 2026	Arbitrato su richiesta scritta dopo tre anni, con decorrenza e sospensioni disciplinate dalla CDI. Esclusioni specifiche. Le autorità possono concordare una soluzione alternativa entro tre mesi di calendario dalla comunicazione del lodo
Macedonia del Nord	Protocollo del 19 maggio 2021	Arbitrato su richiesta scritta dopo tre anni dalla disponibilità di tutte le informazioni richieste presso entrambe le autorità. Lodo vincolante, salvo mancata accettazione dell'accordo attuativo o soluzione alternativa concordata con le persone interessate entro sei mesi
Angola	CDI del 30 novembre 2023	Clausola della nazione più favorita: introduzione automatica dell'arbitrato dalla data in cui diventa applicabile una CDI dell'Angola con uno Stato terzo che prevede l'arbitrato
Zimbabwe	CDI del 19 marzo 2025	Clausola della nazione più favorita: introduzione automatica dell'arbitrato dalla data in cui diventa applicabile una CDI dello Zimbabwe con uno Stato terzo che prevede l'arbitrato

La finalità della clausola arbitrale

I lineamenti della clausola arbitrale

Mezzo di pressione nei confronti delle autorità competenti, in quanto l'arbitrato incentiva le autorità a raggiungere un accordo durante la fase amichevole



Garantire la **salvaguardia della certezza del diritto** qualora le autorità competenti non trovino una soluzione

La nozione di persona interessata e di autorità competente

Persona interessata

- Persone residenti, siano esse fisiche o giuridiche di uno dei due Stati contraenti
- Deve essere la persona che ha avviato la procedura amichevole

Autorità competente

- È individuata dalla CDI applicabile. Di regola rileva lo Stato di residenza; alcune CDI consentono di rivolgersi all'autorità di uno qualsiasi dei due Stati
- Per la Svizzera è la SFI

Il campo di applicazione della procedura arbitrale

I lineamenti della clausola arbitrale

Regola generale

- In linea generale, le questioni di imposizione non conforme alla CDI, comprese quelle sui prezzi di trasferimento, salvo le limitazioni e le esclusioni previste dalla CDI

Casi particolari con Francia

- Ristretto ad un numero limitato di casi riguardanti:
  - le questioni di *transfer pricing*
  - L'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione
  - l'esistenza o meno di una stabile organizzazione

L'avvio della procedura arbitrale

I lineamenti della clausola arbitrale

1
- L'arbitrato è normalmente attivato su richiesta della persona interessata, scritta quando previsto

2
- Il periodo senza accordo dipende dalla CDI: generalmente tre anni, due anni con Belgio e Stati Uniti, quattro anni con la Svezia. Il Modello OCSE prevede due anni

3
- La decorrenza dipende dalla CDI e dall'accordo procedurale applicabili
- Essa può essere collegata alla presentazione all'altra autorità oppure alla ricezione delle informazioni richieste da entrambe le autorità

La relazione tra procedura arbitrale e diritto interno

Affinché la procedura arbitrale sia efficace e per evitare che sulla medesima questione possano crearsi decisioni contrastanti, non è, di regola, consentito ricorrere alla procedura arbitrale se il caso è già stato sottoposto e deciso dagli organi giudiziari interni. Di conseguenza:

a

- il caso non può essere sottoposto contemporaneamente alla procedura arbitrale e alle autorità giudiziarie interne

b

- laddove il caso sia stato risolto con la procedura arbitrale, il contribuente può:
  - rifiutare l'accordo attuativo e utilizzare i rimedi interni, se i relativi presupposti e termini sono rispettati
  - accettare l'accordo attuativo e rinunciare ai rimedi sulle questioni risolte dall'accordo

L'efficacia del lodo arbitrale

I lineamenti della clausola arbitrale

Regola generale

- La decisione vincola giuridicamente i due Stati, a meno che il contribuente non accetti l'accordo amichevole che attua il lodo
- Vincolo solo per quanto concerne le questioni specifiche
  - nulla vieta agli Stati di regolare casi simili fondandosi sulla decisione arbitrale
- Se il contribuente non ha ancora esaurito i ricorsi dinanzi ai tribunali, le autorità ne esigono una rinuncia da parte sua

Regola dei sei mesi con diversi Stati

Albania, Australia, Bahrein, Danimarca, Estonia, Giordania, Islanda, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, Pakistan, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria

- Consentire agli Stati di non seguire la decisione arbitrale a condizione che essi si accordino entro sei mesi, sempre che vi sia il consenso del contribuente
- In caso contrario la decisione è vincolante
- Contribuente nella condizione di scegliere tra due proposte

L'esecuzione del lodo arbitrale

I lineamenti della clausola arbitrale

Portata	• La decisione rappresenta un accordo vincolante per le autorità competenti • Per la Svizzera: la SFI è l'autorità competente per la procedura amichevole; l'AFC e autorità cantonali attuano l'accordo per le imposte di rispettiva competenza
Esecuzione	• L'esecuzione è subordinata all'accettazione e alla conseguente rinuncia all'impugnativa da parte del contribuente interessato
Applicazione se la tassazione è cresciuta in giudicato	• Il lodo arbitrale è applicabile indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno svizzero (art. 25 par. 5 Modello OCSE)
Termini previsti dal diritto svizzero	• Il lodo è attuato mediante un accordo amichevole • La SFI comunica l'accordo vincolante all'autorità fiscale competente, che lo attua d'ufficio e, se necessario, pronuncia una decisione di attuazione. Le precedenti decisioni e sentenze passate in giudicato non sono esecutive per quanto riguarda l'oggetto della decisione di attuazione (art. 18 ss. LECF)

La definizione degli aspetti formali e procedurali del lodo arbitrale

Definizione delle regole procedurali

- Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono di comune intesa le modalità di applicazione della clausola arbitrale, anche mediante un accordo tra autorità competenti. Le regole disciplinano, in particolare, la richiesta, la nomina degli arbitri, i termini, lo svolgimento della procedura, la riservatezza e i costi
- Esempi di accordi procedurali della Svizzera → Paesi Bassi: accordo del 6 e 29 settembre 2022 / Belgio: accordo del 3 luglio 2023

Modello di Accordo OCSE

- Dal 2017, l'accordo modello allegato al Commentario all'art. 25 prevede:
  - l'*ultima migliore offerta*, quale impostazione ordinaria: ciascuna autorità competente presenta una proposta di soluzione e il collegio arbitrale sceglie una delle proposte
  - l'*opinione indipendente*, quale alternativa: il collegio esamina i fatti e gli argomenti e adotta una propria decisione scritta e motivata
- Il metodo concretamente applicabile dipende dalla CDI e dall'accordo procedurale tra le autorità competenti

Conclusioni

Conclusioni

Effetti sulla piazza finanziaria

Decisione del 13 marzo 2009	Allentamento del segreto bancario

Effetti sulla piazza economica

Rinegoziazioni CDI	Inserimento di una clausola arbitrale

Certezza del diritto

Risolvere le questioni di imposizione non conforme alla CDI ammissibili all'arbitrato	Mezzo di pressione verso le autorità